



Amministrazione Provinciale di Catanzaro

SETTORE 8 TUTELA AMBIENTALE

A.S.83/06

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto.

Catanzaro, li 28/01/2008

Il Responsabile del Procedimento

Geol. Fausto Calò

Determinazione Prot. n° 717

Del 31 GEN. 2008

OGGETTO: D.lgs 152/06 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti da una centrale termoelettrica.

Indirizzo: Località Cantorato

Comune di CATANZARO

Titolare dello scarico: "EDISON S.p.A."

LA DIRIGENTE

- **PREMESSO** che, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs 152/99, spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi non allacciati alla pubblica fognatura;
- Che, con determinazione n°6714 del 27/11/06 è stato espresso allo Sportello Unico pe le Attività Produttive del Comune di Catanzaro, parere favorevole (con prescrizioni) al rilascio di autorizzazione provvisoria allo scarico nel mare antistante la Loc. Cantorato delle acque reflue industriali provenienti da una centrale Termoelettrica, ubicata in Loc. San Francesco (Area P.I.P.) del Comune di Simeri Crichi, di proprietà della Ditta EDISON S.p.A.;
- Che, in seguito a tale parere, il predetto Sportello Unico con nota n°92339 del 18/12/06 rilasciava autorizzazione provvisoria allo scarico di che trattasi, con la validità di 15 mesi decorrenti dalla data della stessa;
- Che nel medesimo provvedimento era previsto che questa Amministrazione procedesse all'eventuale rilascio del provvedimento definitivo, successivamente all'andata a regime della centrale;
- **CONSIDERATO** che, con nota n°ASEE/Pasq MD-F154 del 04/12/07 (Prot. n°87894 del 05/12/07) l'EDISON S.p.A. comunicava l'ultimazione delle operazioni di prova e avviamento della centrale, chiedendo contestualmente il rilascio di autorizzazione definitiva allo scarico.
- Che, dall'esame dei certificati di analisi relativi a campioni di acque prelevate ed acque scaricate, inviati dalla EDISON S.p.A. in ossequio a quanto disposto dal parere in premessa menzionato, si evince che le acque reflue scaricate rientrano nei limiti stabiliti ai punti 1.3 e 2.5 delle prescrizioni;
- Che dai sopralluoghi effettuati congiuntamente all'A.R.P.A.Cal., non sono state riscontrate irregolarità nelle modalità di scarico;
- Che il tracciato delle condotte di adduzione acqua mare e di scarico acqua reflua in Località Pelacco attraversa un'area vincolata ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/06, denominata "Campo pozzi Alli", la cui

acqua emunta è erogata a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;

- Che, dall'esame dei certificati di analisi relativi a campioni d'acqua prelevati nel "Campo pozzi Alli" per approvvigionamento idropotabile, non si riscontrano significative variazioni della qualità della risorsa idrica correlabili con l'attività di trasporto dell'acqua marina e di scarico;
- Che, da studi effettuati dall'A.R.P.A.Cal. - Dip/to Prov/le di CZ, Servizio Tematico Acque sulle acque marine nel tratto compreso tra Catanzaro Lido e Simeri Crichi, si evince che la quantità di Boro è di 5,157 mg/l, pertanto superiore al limite massimo previsto dalla Tab.3, All.5 alla Parte Terza del D.lgs 152/06 per gli scarichi in acque superficiali;
- Che, in seguito a tale accertamento, l'Assessorato Regionale all'Ambiente - Dip/to Politiche dell'Ambiente - ha indetto apposita conferenza di servizi per l'adozione dei provvedimenti per la "Definizione delle caratteristiche dello scarico a mare alla luce dell'art.101 e Tabella 3 dell'Allegato V al D.lgs n°152 del 2006 - Edison S.p.A. centrale termoelettrica di Simeri Crichi".

Tutto ciò premesso e considerato,

- VISTO il Decreto Legislativo 03/04/06 n°152.
- VISTA la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (C.I.T.A.I).
- VISTI gli articoli n°107, 2° comma e n°151, 4° comma, del D.L.gs 267/00.
- VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente.
- VISTO il Regolamento Provinciale per il Rilascio delle Autorizzazioni allo Scarico.
- VISTO il parere tecnico espresso con nota n°939 del 20/11/07 dall'A.R.P.A.Cal. - Dip/to Prov/le di CZ, Servizio Tematico Acque, con il quale quell'Agenzia, sulla scorta degli accertamenti effettuati in relazione al parametro "Boro" e per il caso di specie, consiglia di non superare il limite di 8,5 mg/l.
- VISTI gli esiti della conferenza di servizi, menzionata nel "Considerato", tenutasi in data 30/10/07 presso l'Assessorato Regionale all'Ambiente - Dip/to Politiche dell'Ambiente;
- RITENUTO pertanto che, sulla scorta del summenzionato parere dell'A.R.P.A.Cal. e fatti salvi eventuali altri dati che dovessero emergere da studi successivi, possa intendersi rispettato il disposto del comma 6 dell'art.101 del D.lgs 152/06 allorchè la concentrazione del parametro "Boro" nell'acqua reflua scaricata a mare non superi il limite di 8,5 mg/l.
- Che, sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso degli controlli già effettuati dalla EDISON S.p.A. sulle acque marine prelevate, sui reflui scaricati e sulle acque di falda, i successivi autocontrolli possano essere limitati ai parametri meglio caratterizzanti gli effetti dell'attingimento e dello scarico sull'ambiente circostante.

DETERMINA

A) RILASCIARE

alla Ditta "EDISON S.p.A.", con sede in Milano, via Foro Buonaparte n.31

AUTORIZZAZIONE

a scaricare nel corpo recettore **Mare Jonio** [Coordinate geografiche: del punto di immissione: LAT. 38° 50' 22"N, LONG. 16° 40' 39"E (Greenwich)], antistante la Località Cantorato del Comune di Catanzaro le acque reflue industriali provenienti da una centrale termoelettrica ubicata in Località San Francesco (Area P.I.P.) del Comune di Simeri Crichi.

Le predette acque reflue sono composte da:

- a) Salamoia dei dissalatori;
- b) Spurghi di caldaie e condensato ciclo termico;
- c) Rigenerazione impianto demineralizzazione;
- d) Acque di prima pioggia dei piazzali, preventivamente trattate in un impianto *dissabbiatore/disoleatore*;
- e) Scarichi servizi igienici, preventivamente trattati in un impianto ad *ossidazione prolungata*.
- f) Spurgo torre evaporativa

In condizioni di normale esercizio la portata massima dello scarico è pari a 90.003,12 mc/die, corrispondenti a 3.750,13 mc/h; è tuttavia previsto che, in condizioni particolari e per periodi singolarmente non superiori ad un'ora, tale parametro possa raggiungere il valore di picco di 5800 mc/h (portata di emergenza).

B) **DI PRESCRIVERE** quanto segue:

1. Il titolare dello scarico è tenuto ad effettuare analisi periodiche, con frequenza minima mensile, sulle acque emunte dal Campo pozzi Alli, e su quelle prelevate da almeno due altri punti di captazione d'acqua sotterranea ubicati rispettivamente a monte e a valle dei predetti attingimenti, con caratteristiche tali da essere rappresentativi delle condizioni qualitative dell'acquifero più vulnerabile. Sui campioni

prelevati dovranno essere determinati quantomeno i seguenti parametri: *pH*, *Temperatura (°C)*, *Conducibilità elettrica (microS/cm)*, *Cloruri (mg/l)*, *Sodio (mg/l)*. Dette analisi saranno inoltre eseguite a distanza di due mesi dall'effettuazione di ogni operazione di manutenzione straordinaria degli impianti di adduzione e/o scarico, ovvero dall'eventuale verificarsi di arresti imprevisti del sistema di pompaggio acqua mare e/o acqua reflua.

2. Il titolare dello scarico è tenuto a mantenere in esercizio nella vasca di attingimento di acqua marina, la seguente strumentazione di controllo in automatico delle acque prelevate:
 - Misuratore di portata;
 - Misuratore di temperatura;
 - Misuratore di pH/redox;
 - Misuratore di conducibilità.
3. Il titolare dello scarico è tenuto a mantenere in esercizio nella stazione di pompaggio a monte dello scarico sottomarino, la seguente strumentazione di controllo in automatico delle acque reflue scaricate:
 - Misuratore di portata;
 - Misuratore di temperatura;
 - Misuratore di pH/redox;
 - Misuratore di conducibilità.
4. L'acqua reflua scaricata deve rientrare nei limiti della Tab. "3" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs 152/06 e comunque, nel caso in cui l'acqua marina prelevata presenti parametri con valori superiori a quelli della suddetta tabella, che sia rispettato il disposto dell'art.101, comma 6, del D.lgs 152/06.
5. Il titolare dello scarico è tenuto ad effettuare autocontrolli sulle acque reflue prelevate dal mare con frequenza minima trimestrale e comunque ogni qualvolta vengano effettuate operazioni di manutenzione straordinaria degli impianti da cui origini lo scarico, ovvero qualora gli strumenti di controllo in automatico rilevino anomalie delle caratteristiche chimico/fisiche delle acque attinte. Sui campioni prelevati dovranno essere determinati quantomeno i seguenti parametri: *pH*, *Temperatura (°C)*, *Solidi Sospesi (mg/l)*, *BOD₅ (mg/l)*, *COD (mg/l)*, *Boro (mg/l)*, *Rame (mg/l)*, *Fluoruri (mg/l)*.
6. Il titolare dello scarico è tenuto ad effettuare autocontrolli sulle acque reflue scaricate a mare con frequenza minima trimestrale e comunque ogni qualvolta vengano effettuate operazioni di manutenzione straordinaria degli impianti da cui origini lo scarico, ovvero qualora gli strumenti di controllo in automatico rilevino anomalie delle caratteristiche chimico/fisiche delle acque scaricate. Sui campioni prelevati dovranno essere determinati quantomeno i seguenti parametri: *pH*, *Temperatura (°C)*, *Solidi Sospesi (mg/l)*, *BOD₅ (mg/l)*, *COD (mg/l)*, *Boro (mg/l)*, *Rame (mg/l)*, *Fluoruri (mg/l)*.
7. I risultati delle analisi di cui ai precedenti punti "1", "5" e "6" dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione ed alla competente struttura dell'A.R.P.A.Cal. entro e non oltre 30 gg dalla data di ciascun campionamento.
8. Il titolare dello scarico è tenuto ad effettuare annualmente almeno una campagna di rilevamento della temperatura del mare, preferibilmente nel periodo febbraio/aprile, al fine di verificare che l'incremento di temperatura del plume termico non superi i 3°C oltre i 1000 mt dal punto di immissione dello scarico a qualunque profondità e direzione. Le date di effettuazione, i punti di misurazione e gli eventuali prelievi dovranno essere di volta in volta concordati con la competente struttura dell'A.R.P.A.Cal.
9. I risultati dei rilevamenti di cui al punto "7" dovranno essere tempestivamente trasmessi a questa Amministrazione ed alla competente struttura dell'A.R.P.A.Cal.
10. Siano conservati a cura del titolare dello scarico, per almeno un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione, i seguenti documenti da esibire a richiesta degli organi di controllo: a)- *I quaderni di manutenzione degli impianti.* b)- *Il quaderno di registrazione dei dati della strumentazione e degli autocontrolli, con le modalità previste nella Del. 04/02/77 del C.I.T.A.I.*; c)- *I dati analitici dell'acqua emunta dai pozzi di cui al punto 1;* d)- *I risultati delle campagne di rilevamento di cui al punto 8.*
11. Le interruzioni anche parziali, per guasti o manutenzione programmata dell'impianto di trattamento, del sistema di attingimento, ovvero di quello di scarico, devono essere comunicate tempestivamente alla Provincia; nelle more della corretta ripresa della funzionalità dello scarico devono essere attuati gli interventi correttivi.
12. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.
13. Se l'insediamento essere soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche diverse da quello autorizzato, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nell'ipotesi che lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative

diverse, dev'essere data comunicazione alla Provincia per i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

14. Il titolare dell'insediamento deve evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte producano danni ai corpi idrici.

B) DI PRECISARE CHE:

1. La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
2. La presente autorizzazione ha la validità di quattro anni, decorrente dalla del provvedimento dello SPUN di Catanzaro n°92339 del 18/12/06. Permanendo l'attuale situazione un anno prima della scadenza dovrà esserne richiesto il rinnovo; solo a tale condizione lo scarico potrà essere mantenuto in esercizio prima del rilascio di nuova autorizzazione.
3. La presente autorizzazione cessa di produrre effetti dal momento del rilascio da parte della competente Autorità, dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi del D.lgs 59/05 e s.m.i.
4. L'autorizzazione può essere sempre modificata in relazione a nuove normative tecniche, per prevenire od eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo, o a seguito di modifiche apportate agli scarichi e al processo di formazione.
5. La gestione dei rifiuti prodotti nel processo di trattamento delle acque reflue dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia.
6. Il presente atto sarà notificato alla Ditta EDISON S.p.A. nella sua qualità di titolare dello scarico.
7. Copia dello stesso sarà trasmessa, per conoscenza e per quanto di competenza, a:
 - A.R.P.A.Cal. – Dip/to Prov/le di Catanzaro, Servizio Tematico Acque;
 - A.R.P.A.Cal. – Dip/to Prov/le di Catanzaro, Servizio Territoriale di Vigilanza;
 - Comune di Catanzaro;
 - Comune di Simeri Crichi;
 - Regione Calabria – Assessorato Ambiente e Territorio, Dip/to Politiche dell'Ambiente;
 - Regione Calabria – Assessorato LL.PP. – Settore Acque.
 - A.S.P. di Catanzaro – Dip/to di Prevenzione.
8. Dare atto che all'istante non è dovuta alcuna somma a titolo di conguaglio sull'acconto versato, come risulta dal seguente prospetto:

- Acconto versato	+€ 180,00#
- Spese istruttorie	-€ 80,00#
- Integrazioni documentali	-€ 40,00#
- Sopralluogo	-€ 30,00#
- <u>Autorizzazione provvisoria</u>	<u>-€ 30,00#</u>
Somma a conguaglio	<u>€ 0,00#</u>
9. Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile.
10. Entro il termine di 60 gg dalla data di notifica è possibile proporre ricorso al TAR-Calabria avverso alla presente determinazione.

Addi, 28.01.08



Si esprime visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.Lgs. 267/2000.

Catanzaro, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Mario SANGINITI